

Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Sicurezza sul Lavoro

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 dopo l'approvazione del 17 Aprile 2025, sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro introduce importanti novità.



Unificazione e Aggiornamento degli Accordi Precedenti

Il nuovo accordo sostituisce e accorpa gli accordi del 2011, 2012 e 2016, creando un unico testo normativo che definisce durata, contenuti minimi e modalità formative per tutti i soggetti coinvolti, inclusi lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.



Formazione dei Preposti



Durata Aumentata

Il corso passa da 8 a 12 ore totali.



Modalità Obbligatoria

Solo in presenza o videoconferenza sincrona.



Aggiornamento Biennale

Previsto ogni 2 anni, con durata minima di 6 ore.

Formazione dei Dirigenti



Durata Ridotta

Il corso si riduce da 16 a 12 ore.



Modulo Cantieri

6 ore aggiuntive per dirigenti di imprese affidatarie.



Aggiornamento

Resta quinquennale, con durata minima di 6 ore.

Formazione dei Datori di Lavoro



Corso Base

16 ore minime per tutti i datori di lavoro.



Modulo Cantieri

6 ore aggiuntive per imprese affidatarie.



Tempistiche

Da completare entro 24 mesi dalla pubblicazione dell'accordo in Gazzetta Ufficiale.

Nuove tipologie di corsi

Ambienti Confinati

Corsi specifici della durata minima di 12 ore di cui 8 ore dedicate ad esercitazioni pratiche.

Non erogabili in e-learning o videoconferenza.

Aggiornamento quinquennale di 4 ore pratiche.

Attrezzature Specifiche

Introdotti corsi per l'uso di attrezzature precedentemente non normate, come carro ponte, macchine raccogli frutta e caricatori per la movimentazione di materiali, con durata variabile.

Non erogabili in e-learning o videoconferenza.

Aggiornamento quinquennale.

Verifica e Requisiti

Verifica dell'Apprendimento

Introduzione **obbligatoria** della verifica finale di apprendimento per tutti i percorsi formativi, nonché modalità di verifica dell'efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa.

Requisiti per Formatori

Definizione chiara dei requisiti per soggetti formatori.

Almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione.

Entrata in Vigore e Monitoraggio

Entrata in Vigore
Dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.



Periodo Transitorio
12 mesi per avviare corsi
secondo accordi precedenti.



Controlli
Verifiche sul rispetto
della normativa.



Monitoraggio
Sistema continuo per
verificare efficacia e
qualità.

